

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO (DECIMA LEGISLATURA).

MOZIONE N. 133.LA GIUNTA INTERVENGA PRESSO IL GOVERNO PERCHÉ SIA ATTUATA LA SENTENZA N. 70/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE A FAVORE DEI PENSIONATI presentata il 27 aprile 2016 dai Consiglieri Barison, Giorgetti e Donazzan/Fi (e approvata all'unanimità il 18 maggio 2016).

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che l'articolo 24, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con le percentuali previste dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a quello appena citato sono stati esclusi da rivalutazione. Sul totale di 16.533.152 pensionati, ben 5.242.161, 1 pensionato su 3, sono stati esclusi dalla rivalutazione, secondo quanto riportato dall'INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31 dicembre 2012;

DATO ATTO CHE:

- la Corte Costituzionale, con sentenza del 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 5, del decreto legge 201/2011, nella parte in cui prevede che "in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (...) è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%";
- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere:
 - a) il pagamento degli arretrati, con interessi;
 - b) il ricalcolo della pensione sulla determinazione degli assegni futuri;
- il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo a una sola parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancor più irrisoria rideterminazione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

- in concreto, gli importi restituiti, con il provvedimento appena citato, oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno dal 79% al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi;
- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015, hanno oscillato tra i 150 e 800 euro (niente è stato corrisposto ai titolari di pensione superiori a 2.810 euro mensili lordi, con la ingannevole descrizione "CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015" non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto legge 65/2015 convertito dalla legge 109/2015;
- "il riconoscimento delle perequazioni nei termini citati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013" (circolare INPS n. 125 del 25 giugno 2015), ossia gli arretrati non si consolidano nell'assegno pensionistico futuro, se non in minima parte e non per tutti. La rivalutazione riconosciuta per il 2012-2013 (già ridotta rispetto a quanto di diritto) è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016, secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25 bis e 25 ter della legge 214/2011, introdotti dal decreto legge 65/2015;
- come rilevato dall'INPS, l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per le pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 del 50% dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013;
- l'effetto trascinamento implica che i titolari di pensioni superiori a 1443 euro lordi mensili percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per il titolare di una pensione pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro per una pensione di 3.000 euro lordi etc.);
- trattandosi di diritti entrati nel patrimonio dei titolari di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti"), il decreto legge 65/2015 è irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda la rideterminazione;

CONSIDERATO

che come rileva la Corte Costituzionale, al paragrafo 10 della citata sentenza, "sono stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione";

RILEVATO CHE:

- **l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte Costituzionale (messaggio n. 4017 del 12 giugno 2015 - allegato n. 3: "Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato"). I patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazione;**
- **non vi è congruenza tra i contenuti della sentenza della Corte n. 70/2015 e le disposizioni di cui al decreto legge 65/2015;**
- **la sola parziale ottemperanza è stata motivata con la difficile situazione della finanza pubblica e con la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio;**

impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Governo ad intervenire rapidamente, pur con un criterio di gradualità alla luce degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, prevedendo, a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto legge 201/2011, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, ai sensi e nella misura prevista dall'articolo 34 della legge 448/1998 e dall'articolo 69 della legge 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'articolo 1, comma 483, della legge 147/2013 per gli anni 2014-2016, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi: per il 2012 e il 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'articolo 39 della legge 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'articolo 1, comma 483, della legge 147/2013.